



COMUNE DI VISTARINO

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 06-03-2021

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di marzo alle ore 10:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Boschetti Enrica	P	Valentino Maria	P
Ferri Irene Maria	P	Reale Rosalia	P
Borromeo Edoardo	P	Cinus Mario	P
Campari Mario	P	Campari Roberta	P
Zanaboni Lucio	P	Acunzo Raffaele	A
Conta Andrea	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1

Assume la presidenza la sig.ra Boschetti Enrica in qualità di Sindaco assistita dalla Dottoressa Cardamone Antonella.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale ad esaminare e a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, *a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che *'Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o*

provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 24-09-2013;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24-02-1998:

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 secondo cui ' *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe* ';

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si compone di n. 74 articoli ;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

Visti i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;

RITENUTO che:

- le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art. 1, della Legge 160/2019, possono essere modificate dal Consiglio Comunale, in prima applicazione e dalla Giunta Comunale, in seguito, sulla base di coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;
- l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti che saranno individuati dal Consiglio comunale in prima applicazione e dalla Giunta Comunale successivamente, rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire anche di garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

RITENUTO pertanto, che in prima applicazione vengano definite e approvate le tariffe del nuovo canone in sede di approvazione del presente regolamento e per gli anni successivi, con propria deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*".
- il decreto Ministeriale del 13-01-2021 che differisce al 31/03/2021 l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto

CON voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il «Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 74 articoli e gli allegati 1-2-3
3. di dare atto che in prima applicazione vengono definite e approvate le tariffe allegate al presente atto mentre, per gli anni successivi, provvederà la Giunta comunale qualora lo ritenesse opportuno e nel rispetto del presente regolamento;
4. Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021;
5. Di dare atto che per l'anno in corso la scadenza del pagamento prevista entro il 31/01/2021 si intende prorogata al 30-04-2021

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267



COMUNE DI VISTARINO

Provincia di Pavia

PROPOSTA DI DELIBERA

N.12 DEL 01-03-2021

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Il responsabile del servizio finanziario

- Preso atto della proposta di deliberazione;
- Viste le disposizioni di legge in materia
- Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii

Esprime

parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii

Data: 01-03-2021

Il Responsabile del servizio finanziario

(**Barbieri Lina**)

Firmato digitalmente



COMUNE DI VISTARINO

Provincia di Pavia

PROPOSTA DI DELIBERA

N.12 DEL 01-03-2021

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Il responsabile del servizio finanziario

- Preso atto della proposta di deliberazione;
- Viste le disposizioni di legge in materia
- Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii

Esprime

parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** della proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii

Data: 01-03-2021

Il Responsabile del servizio

(**Barbieri Lina**)

Firmato digitalmente

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Boschetti Enrica



IL SEGRETARIO COMUNALE
Cardamone Antonella

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo comunale ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, e stata pubblicata all'albo pretorio informatico dal
16/03/2021

per rimanervi 15 giorni consecutivi e quindi fino al 31/03/2021 compreso

Addi 16/03/2021



IL MESSO COMUNALE
Alberto Lunghi

N. 84 del Registro Pubblicazioni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi i termini previsti dalla legge

Vistarino , li 16/03/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Cardamone Antonella